CAMERA DEI DEPUTATI N. 3741

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VOLONTÈ, MARINACCI, GRILLO, PANETTA, TERESIO DELFINO, SANZA, TASSONE, CARMELO CARRARA

Norme per la tutela della persona contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale

Presentata il 22 maggio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il fenomeno della prostituzione e dello sfruttamento sessuale, con tutte le conseguenze di violenze, abusi, scandali e diffusione delle malattie, va ormai assumendo dimensioni drammatiche, se si tiene conto che risulta coinvolto un numero sempre maggiore di uomini, donne, minori, persone immigrate e appartenenti alla malavita organizzata. La salute e la tranquillità della maggior parte dei cittadini è minacciata dal diffondersi di malattie infettive micidiali, quali l'AIDS, forme vecchie e nuove di epatite, malattie veneree, e dall'aumentare di danni all'ordine, all'igiene e al patrimonio pubblico. La situazione è andata aggravandosi dopo che negli ultimi venticinque anni ha preso piede una concezione relativistica della vita, a causa della quale la libertà individuale è stata a tal punto esaltata da rendere leciti molti comportamenti in palese contrasto con il bene comune. Venuto meno nei fatti il valore della dignità della persona umana, che è e deve essere intangibile, si sono verificati di conseguenza danni irreparabili per tutta la società.

A tutto ciò si è aggiunta la crescita incontrollata di un pericoloso fenomeno immigratorio, in vasta misura gestito dalle centrali della malavita organizzata; così giovani straniere, allettate da promesse di lavoro, vengono introdotte nel nostro Paese e immesse, per lo più contro la loro volontà, nei circuiti dello sfruttamento sessuale. Tutto ciò ha favorito notevolmente il diffondersi di malattie trasmissibili tramite

attività sessuale, peggiorando le condizioni di vita di residenti e non residenti. A questo punto segnaliamo che l'epatite B è presente in forma endemica intorno all'8-15 per cento nell'Africa sud-sahariana e nell'Asia sud-est; milioni di persone ed il 75 per cento degli infetti ha acquisito l'infezione a seguito di rapporti sessuali con *partner* plurimi. Fra questi, più della metà vive in Africa sud-sahariana e un milione e mezzo nell'Asia del sud e del sud-est. Diversi dati statistici ci informano inoltre sull'aumento della diffusione di altre malattie infettive una volta rare, come la sifilide, la tubercolosi e varie forme di epatite, aumento sicuramente provocato dal turismo sessuale proveniente dall'Europa dell'est o dal continente africano o dal sud-America.

Fatti recentissimi di cronaca hanno inoltre rilevato il diffondersi di nuove forme organizzate di sfruttamento, realizzate nelle fasi di avviamento al lavoro. Infatti un numero sempre crescente di persone denuncia ricatti ed impedimenti nel momento in cui decide di esercitare un'onesta professione nel campo della moda, dell'immagine, della salute, del turismo, delle arti e del tempo libero. Dobbiamo inoltre denunciare un mancato e serio controllo dei mezzi di informazione: la descrizione particolareggiata e talvolta compiaciuta di fatti di cronaca, alcune immagini e perfino la pubblicità possono favorire forme di violenza e di strumentalizzazione della persona, tanto da rientrare nei reati di istigazione e favoreggiamento alla prostituzione e di violenza contro i minori. Dobbiamo interrogarci seriamente sulla crescita di fenomeni come il mercato pornografico, la pedofilia e sulla diffusione di una dilagante immoralità. Si rilevano inoltre con viva preoccupazione nuove forme organizzative di turismo sessuale, che non solo presentano all'estero un'immagine distorta e negativa degli italiani, ma limitano fortemente la qualità e l'immagine del nostro patrimonio ricettivo.

A livello internazionale varie nazioni hanno da tempo iniziato a dotarsi di strumenti legislativi specifici. Nella quarta Conferenza mondiale sulle donne, promossa dalle Nazioni Unite a Pechino nel 1995, si è approvata una piattaforma di azione che invita a « rafforzare l'incremento di tutti gli strumenti di tutela dei diritti umani, al fine di combattere ed eliminare qualsiasi forma, organizzata o no, di traffico di donne e bambini, comprese quelle determinate da fini sessuali, pornografia, prostituzione e turismo sessuale, provvedendo servizi legali e sociali per le vittime di questi traffici ».

Nel medesimo testo si dichiara poi la necessità di « distribuire risorse per provvedere ad un programma globale destinato ad aiutare e riabilitare nella società le vittime del traffico di donne e bambine, provvedendo anche a corsi per l'introduzione nel mondo del lavoro, all'assistenza legale, alle cure sanitarie, prendendo anche provvedimenti al fine di cooperare con organizzazioni non statali che curano servizi sociali, sanitari e psicologici per le vittime del traffico di donne e bambini ».

La presente proposta di legge, che è una proposta di princìpi che rimanda per la sua attuazione alla regolamentazione regionale, si compone di quattro capi, per un totale di ventiquattro articoli.

L'articolo 1 precisa la finalità della legge, che è la salvaguardia dei valori, della dignità e dei diritti della persona umana. All'articolo 2 sono esposti gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire. L'articolo 3 indica le principali azioni con le quali raggiungere tali obiettivi, specificate meglio nei seguenti articoli 4, 5 e 6, mentre nell'articolo 7 sono indicati i luoghi di detto intervento. Gli articoli da 8 a 15 precisano il ruolo dei comuni, delle aziende unità sanitarie locali (ASL), degli organismi di solidarietà della comunità locale, con azioni di valutazione, verifica e finanziamento, mentre il ruolo delle regioni è specificato negli articoli da 16 a 22 che ne fissano le funzioni di coordinamento ed indirizzo. Le disposizioni finali ed attuative ed il capitolo di spesa che provvederà all'onere derivante dall'applicazione della legge chiudono l'articolato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

PRINCÌPI E PERCORSI METODOLOGICI

ART. 1.

(Finalità).

1. In conformità agli articoli 2, 3, 13, 29, 30, 31 e 32 della Costituzione la presente legge fissa gli obiettivi, le azioni coordinate e programmate, i soggetti istituzionali coinvolti e gli strumenti attuativi e finanziari necessari per una politica di tutela e promozione della persona, della famiglia e della comunità locale, a fronte dei fenomeni di abuso e sfruttamento sessuale.

ART. 2.

(Obiettivi).

1. Per un'efficace azione di tutela e promozione della persona e di lotta all'abuso e allo sfruttamento sessuale, sono da ritenere obiettivi prioritari quelli attinenti:

a) alla conoscenza dei fenomeni e alla denuncia degli aspetti di maggiore pericolosità dei medesimi;

b) al cambiamento dei comportamenti di chi esercita la prostituzione;

c) alla prevenzione socio-sanitaria, al contrasto delle forme più pericolose di contagio e all'educazione della salute;

d) all'informazione;

e) al diretto coinvolgimento dei soggetti interessati;

f) al coinvolgimento delle famiglie, delle comunità locali sia a livello delle

istituzioni che degli organismi di solidarietà sociale in esse esistenti, comprese le rappresentanze delle categorie sociali;

g) alla corresponsabilizzazione delle strutture scolastiche, dei servizi socio-sanitari e delle strutture di assistenza, con particolare attenzione agli aspetti educativi e formativi della persona;

h) alla messa a punto di strumenti e strategie interistituzionali atti a garantire le necessarie sinergie fra gli enti pubblici e fra questi e gli organismi sociali espressi dalla comunità locale;

i) alla realizzazione di interventi integrati all'interno della rete di servizi;

l) alla riduzione della conflittualità sociale;

m) alla promozione della solidarietà fra i cittadini;

n) al raggiungimento della parità dei diritti tra uomo e donna;

o) alla corresponsabilizzazione individuale, sociale e comunitaria nella tutela dei diritti e nella coscienza dei doveri nei confronti di qualsiasi fenomeno di abuso e sfruttamento della persona;

p) alla promozione umana e sociale delle persone oggetto di sfruttamento, per una presa di coscienza e di responsabilità nei confronti dei doveri sociali.

ART. 3.

(Azioni).

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 2 sono raggiunti attraverso specifiche azioni:

a) di prevenzione sociale e sanitaria;

b) di tutela delle persone, delle famiglie e dei gruppi sociali maggiormente a rischio;

c) di contrasto alle specifiche situazioni di abuso e sfruttamento, con riguardo particolare alle fasce minorili e giovanili.

ART. 4.

(Prevenzione).

1. Le azioni programmate di prevenzione, in particolare primaria e secondaria, sono promosse, nelle forme e modalità previste dalla presente legge, attraverso specifici interventi:

a) sanitari;

b) informativi;

c) formativi;

d) di coinvolgimento e sensibilizzazione sociale.

ART. 5.

(Tutela).

1. Le azioni di tutela e salvaguardia dei singoli soggetti, delle famiglie e dei gruppi sociali maggiormente esposti al pericolo dell'abuso e dello sfruttamento sessuale sono perseguite attraverso interventi specifici e programmati:

a) di assistenza sanitaria ospedaliera e territoriale anche in deroga ai livelli minimali di assistenza;

b) di sostegno sociale in strutture residenziali e diurne;

c) di presa in carico nei servizi territoriali;

d) di diretta presenza ed operatività sul campo.

ART. 6.

(Azioni di contrasto).

1. Le azioni di contrasto all'abuso e allo sfruttamento sessuale promosse dalla presente legge riguardano prioritariamente specifiche forme di:

a) corresponsabilizzazione e coinvolgimento delle istituzioni, delle associazioni e delle famiglie all'interno dei quartieri in

cui è particolarmente presente il fenomeno della prostituzione, della malavita organizzata, dell'emarginazione e della devianza giovanile;

b) partecipazione e coinvolgimento sociale dei cittadini nella segnalazione del fenomeno nei suoi aspetti di pericolosità sociale;

c) sinergia e collaborazione fra gli enti locali e gli organismi di solidarietà della comunità locale per una presa in carico comunitaria dei casi più complessi;

d) collegamento organico con l'ente locale degli organi di polizia, di sicurezza e di controllo dell'ordine pubblico;

e) modalità specifiche di inserimento sociale, ambientale e familiare;

f) modalità specifiche di inserimento lavorativo;

g) modalità specifiche di riscatto ed integrazione.

ART. 7.

(Luoghi dell'intervento).

1. Le azioni di prevenzione, tutela e contrasto di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono effettuate nei seguenti contesti locali:

a) i luoghi di vita e di relazione;

b) le istituzioni scolastiche;

c) i luoghi di lavoro;

d) i luoghi in cui i giovani prestano servizio militare;

e) i luoghi di incontro, ritrovo, svago e tempo libero;

f) la strada quale ambiente di vita ed esperienza dei soggetti maggiormente esposti;

g) i luoghi virtuali dei mezzi di informazione;

h) le realtà educative, ricreative e socio-culturali presenti nel territorio;

i) i servizi ad elevata integrazione presenti nei distretti e nei comuni.

CAPO II

RUOLO DEI COMUNI, DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DEGLI ORGANISMI DI SOLIDARIETÀ DELLA COMUNITÀ LOCALE

ART. 8.

(Soggetti istituzionali coinvolti).

1. Sono coinvolti nell'attivazione di specifiche azioni programmate e coordinate ai fini della tutela della persona contro l'abuso e lo sfruttamento sociale:

a) gli enti locali, in particolare i comuni, direttamente o attraverso i quartieri e i consigli di circoscrizione;

b) le aziende sanitarie locali, in particolare attraverso:

1) l'ospedale, con particolare riguardo all'area materno-infantile, ai servizi diagnostico-strumentali, agli ambulatori divisionali, alle unità operative di dermatologia e di malattie infettive;

2) il dipartimento di prevenzione, con particolare riguardo ai servizi di igiene e sanità pubblica;

3) il distretto socio-sanitario, con particolare riguardo ai servizi per l'età evolutiva, ai consultori familiari, ai servizi di segretariato sociale e di assistenza sociale distrettuale ove presenti e convenzionati ad esso collegati;

c) gli organismi della comunità locale, quali le associazioni di volontariato sociale le comunità ecclesiali, le associazioni fra militari di ferma o di leva, le associazioni sportive e del tempo libero, le strutture residenziali o diurne di recupero e di assistenza gestite dal terzo settore.

ART. 9.

(Strumenti di programmazione, collegamento ed intervento).

1. Le modalità delle azioni previste dalla presente legge sono attivate di norma attraverso i seguenti strumenti di programmazione, collegamento ed intervento:

a) progetti-obiettivo, azioni programmate e piani di settore, con particolare riguardo all'attuazione di interventi derivanti da specifici progetti internazionali, nazionali e locali;

b) piani di settore;

c) accordi di programma fra le istituzioni pubbliche;

d) contratti di programma con le strutture private convenzionate;

e) protocolli di intesa per una stretta collaborazione fra i servizi diversi di una stessa istituzione sia in ordine all'organizzazione che alla diffusione riservata delle conoscenze e delle informazioni professionali di natura sanitaria e sociale;

f) conferenze di servizi;

g) convenzioni obbligatorie e facoltative fra enti locali ed aziende sanitarie locali e sociali.

2. Gli strumenti di cui al comma 1 acquistano particolare rilevanza, anche al fine di specifici contributi regionali, se collocati all'interno di politiche sociali locali più organiche, previste da piani e programmi specifici.

ART. 10.

(Azioni ed interventi di prevenzione).

1. Sono promossi le seguenti azioni ed interventi di prevenzione:

a) prevenzione primaria, coinvolgendo la famiglia, la scuola, gli organi di informazione, il mondo del lavoro, le realtà educative e socio-culturali presenti nel territorio, le rappresentanze delle categorie

sociali, i servizi ad elevata integrazione presenti nei distretti di base e i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali;

b) prevenzione secondaria per le malattie infettive derivanti dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale con particolare riguardo alla prevenzione dell'AIDS, alla prevenzione delle malattie trasmesse per via sessuale e alla riduzione del rischio della loro diffusione;

c) itinerari educativi e di ricerca per la conoscenza, prevenzione e rimozione delle cause costituenti fattori di rischio di abuso e sfruttamento sessuale, coinvolgendo anche i genitori, in accordo con gli istituti scolastici statali e non statali, i provveditorati agli studi e le Forze armate;

d) attivazione di procedure informative e amministrative per promuovere e facilitare la libera scelta del medico di base e più in generale il contatto fra paziente e servizi sanitari;

e) coinvolgimento dei medici e pediatri di base per un'ulteriore azione di sensibilizzazione, informazione e segnalazione agli altri servizi del territorio, da effettuarsi nell'ambito delle loro funzioni di prevenzione, diagnosi e cura.

ART. 11.

(Azioni ed interventi di tutela e protezione).

1. Sono promossi le seguenti azioni ed interventi di tutela e protezione:

a) tutela e protezione della maternità e infanzia, attraverso interventi specifici e mirati alle particolari situazioni di bisogno e di assistenza;

b) consulenza, consiglio e sostegno individuale e di gruppo;

c) assistenza ed accoglienza all'interno di strutture residenziali e semi-residenziali diurne o notturne, gestite dagli enti locali o tramite convenzioni con cooperative di solidarietà o associazioni di volontariato operanti nel settore, con ri-

guardo sia alle situazioni di emergenza che a quelle di mantenimento;

d) inserimenti ed integrazioni sociali e lavorative, sia sulla base di specifici progetti che sulla base di azioni mirate ed individuali dei servizi sociali di base distrettuali e comunali;

e) recupero familiare e ricomposizione delle situazioni di crisi;

f) sostegno psicologico, morale, materiale e legale alle famiglie in crisi per motivi direttamente o indirettamente collegati alla prostituzione;

g) interventi sperimentali di presa in carico della comunità locale di casi particolari;

h) strategie particolari di recupero e di aiuto a poveri, minori, giovani, disabili, tossicodipendenti, carcerati, malati mentali, alcolizzati e altri emarginati, oggetto o a rischio di sfruttamento sessuale;

i) strategie specifiche di tutela, informazione, prevenzione e protezione svolte in collaborazione con i militari di ferma e di leva;

l) messa a punto di protocolli operativi sperimentali per la presa in carico da parte dei servizi sociali di base distrettuali e comunali;

m) tutela delle professioni a rischio, favorendo l'associazionismo di categoria, la formazione professionale e l'assistenza legale;

n) tutela dell'anonimato negli accertamenti diagnostici strumentali, attraverso sistemi informatici in rete e schede elettroniche di riconoscimento che consentano l'accesso riservato del soggetto sottoposto agli esami clinici ad informazioni personali sulle patologie correlate ad attività sessuali a rischio di cui risulta affetto o esente;

o) messa a punto di specifiche offerte di cura per situazioni di emergenza.

ART. 12.

(Azioni di contrasto e di promozione).

1. Sono promosse le seguenti azioni di contrasto e di promozione:

a) promozione dell'associazionismo e della solidarietà fra le persone uscite dal mondo della prostituzione;

b) promozione umana e sociale delle persone oggetto di sfruttamento sessuale per una presa di coscienza e di responsabilità nei confronti dei doveri personali e sociali;

c) promozione di specifiche forme di aiuto della comunità locale per alternative concrete di vita e di lavoro;

d) formazione specifica delle famiglie all'accoglienza di persone in situazioni di emergenza;

e) sensibilizzazione e promozione della comunità locale per il contrasto al fenomeno, coinvolgendo in particolare le istituzioni, le associazioni di volontariato, le famiglie e le comunità civili e religiose e i privati cittadini all'interno dei quartieri in cui è particolarmente presente il fenomeno della prostituzione e della malavita organizzata, dell'emarginazione e della devianza giovanile;

f) corresponsabilizzazione morale e civica dei cittadini circa i danni causati dalla prostituzione al costume e alla pacifica convivenza fra le persone;

g) sensibilizzazione al mantenimento e al rinforzo dei legami affettivi con la famiglia ed il Paese di origine e alla gestione del conflitto fra lo *status* attuale e quello precedente;

h) messa a punto di strumenti informativi e agevolazioni finanziarie per il rientro di immigrati nei Paesi di origine.

ART. 13.

(Concorso finanziario regionale).

1. Le regioni, nell'ambito dei succitati obiettivi, finalità, azioni ed interventi di

prevenzione, cura, sostegno, recupero, formazione, informazione, denuncia, lavoro, studio e integrazione, previsti dalla presente legge, promuovono una politica di programmazione degli interventi locali e finanziano in tutto o in parte:

a) interventi di prevenzione, tutela e contrasto, ritenuti di particolare e specifica rilevanza locale, messi a punto secondo le metodologie, i percorsi e le indicazioni stabiliti dalla presente legge;

b) interventi di prevenzione, tutela e contrasto, di particolare rilevanza regionale, come indicati agli articoli 14 e 15;

c) interventi di ordine programmatorio generale determinati o direttamente coordinati dalle giunte regionali, sulla base delle specifiche competenze, con riguardo particolare alla formazione, informazione e collegamento interistituzionale a livello nazionale, interregionale e regionale.

ART. 14.

(Requisiti generali dei progetti).

1. Le regioni possono finanziare o contribuire al finanziamento di progetti formulati sulla base degli obiettivi e degli strumenti di cui agli articoli 2 e 9 che presentino i seguenti requisiti:

a) funzione prioritaria dell'ente locale o dell'azienda sanitaria locale per gli interventi ad alta integrazione socio-sanitaria, quale referente istituzionale e di programmazione;

b) analisi circostanziata del bisogno, dei livelli qualitativi e quantitativi di utenza e assistenza, degli obiettivi e delle modalità organizzative degli interventi, dei costi e delle fonti di finanziamento non regionali;

c) analisi circostanziata delle sinergie interistituzionali per la promozione delle risorse della solidarietà sociale e per la presa in carico della comunità locale;

d) attenzione particolare alle strategie di promozione sociale messe a punto nell'ambito della comunità locale;

e) attenzione particolare ai percorsi amministrativi e organizzativi degli interventi;

f) analisi dei fattori di costo per i quali è richiesto il contributo regionale.

2. Le modalità di presentazione e di dettagliata elaborazione dei progetti di cui al comma 1 sono specificate da apposita circolare attuativa delle giunte regionali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 15.

(Nucleo tecnico-scientifico di valutazione).

1. Le giunte regionali istituiscono presso le segreterie regionali dei servizi sanitari e sociali il nucleo tecnico-scientifico di valutazione dei progetti per i quali è chiesto il contributo regionale ai sensi dell'articolo 13.

2. Il nucleo tecnico-scientifico di valutazione è composto da quattro esperti nominati dalle giunte regionali con specifica esperienza nell'ambito delle politiche e delle strategie d'intervento nel settore minorile, familiare, dell'immigrazione e della prostituzione.

3. Il nucleo svolge le seguenti funzioni:

a) valuta i progetti di cui al presente capo sulla base di metodologie centrate prevalentemente sull'analisi dei dati presentati nei progetti e della loro comparazione con quelle generali di tipo statistico, socio-demografico ed epidemiologico, con riguardo particolare a quelli forniti dall'osservatorio permanente di cui all'articolo 22;

b) funge da supporto e consulenza alle azioni di cui al capo III direttamente promosse dalle regioni;

c) propone ai competenti dipartimenti ipotesi tecniche che rendano più agevole, nell'ambito procedurale, la formulazione e

la presentazione delle azioni e degli interventi oggetto di finanziamento regionale.

CAPO III

RUOLO DELLE REGIONI

ART. 16.

(Specificità delle funzioni regionali).

1. Oltre alle azioni di valutazione, verifica e finanziamento di cui al capo II, le regioni, tramite le giunte regionali, espletano funzioni di coordinamento ed indirizzo, nonché specifici interventi di formazione, informazione e promozione sociale.

ART. 17.

(Funzioni di coordinamento e di indirizzo).

1. Sulla base dei princìpi di collaborazione, sussidiarietà e solidarietà interistituzionale, le giunte regionali promuovono in particolare:

a) specifici indirizzi di politica sociale all'interno della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) collegamenti interistituzionali a livello regionale, con particolare riguardo alla promozione di azioni nei confronti degli immigrati, mediante il coinvolgimento degli organi di pubblica sicurezza dei capoluoghi di provincia, dei provveditori agli studi, degli assessori competenti in materia di politiche sociali dei comuni capoluogo di provincia e dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ivi ubicate, dei direttori o sovrintendenti delle carceri, dei responsabili di capoluogo delle ferrovie, nonché delle strutture di coordinamento regionale del privato sociale e del volontariato nei settori dell'età evolutiva e delle tossicodipendenze;

c) incontri di collaborazione con ambasciate, consolati, aziende di promozione turistica e questure per acquisire informa-

zioni relative al fenomeno dei permessi di soggiorno di cittadini stranieri in Italia e di cittadini italiani all'estero, per azioni di intervento e di contrasto al turismo sessuale di importazione ed esportazione, in particolare con monitoraggio delle situazioni di residenza con canoni di locazione eccessivamente onerosi;

d) collaborazioni scientifiche con gli organismi internazionali operanti nel settore della prevenzione dell'AIDS e delle altre malattie trasmissibili per via sessuale e in quello degli interventi di assistenza e recupero dei soggetti sottoposti ad abuso e sfruttamento sessuale;

e) protocolli d'intesa con il tribunale per i minorenni, al fine di un organico raccordo fra questo e i servizi sul territorio, con particolare riguardo alla tutela degli immigrati minorenni.

ART. 18.

(Funzioni di informazione).

1. Le regioni promuovono azioni specifiche e mirate nel settore dell'informazione per contrastare i fenomeni della prostituzione, del commercio pornografico, della pedofilia e delle organizzazioni malavitose ad essi collegate.

2. Allo scopo di cui al comma 1, le regioni:

a) divulgano, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e gli organismi privati interessati:

1) materiale illustrativo sui rischi connessi alla diffusione delle malattie infettive a trasmissione sessuale;

2) informazioni relative alla malavita organizzata;

3) modalità di denuncia della malavita organizzata senza pericolo per la propria persona e di protezione nei confronti di eventuali ritorsioni;

4) conoscenze sui pericoli derivanti dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale;

5) elenchi di enti e di organismi di assistenza, di accoglienza e di tutela della vita, con specifica destinazione per le persone a rischio o dedite alla prostituzione;

b) informano le persone dedite alla prostituzione, attraverso gli organismi competenti, sulle forme di accesso e accoglienza presso centri di tutela e assistenza pubblici e privati, con particolare riguardo all'idoneità e alla riservatezza dei medesimi per le situazioni di gravidanza, di abuso e di violenza nonché di abbandono volontario o coatto delle attività di sfruttamento sessuale;

c) informano, mediante inserti televisivi e murali, sulla responsabilità penale di cui all'articolo 438 del codice penale ed ai connessi reati per la diffusione di malattie infettive, per chi consapevolmente o meno alimenta il mercato della prostituzione.

ART. 19.

(Funzioni di formazione; operatore della strada ed équipe di intervento).

1. Per un'efficace azione di contrasto, attraverso forme di intervento collegate a professionalità e metodologie di lavoro specifiche, le giunte regionali:

a) riconoscono la natura e l'importanza della professionalità dell'operatore della strada;

b) favoriscono la formazione e l'aggiornamento professionale sottolineando in particolare gli aspetti motivazionali, relazionali e conoscitivi dei medesimi, le metodologie d'intervento e le conoscenze professionali di prevalente valenza interdisciplinare;

c) delineano il profilo professionale, con riguardo particolare:

1) alle funzioni conoscitive, di analisi e di mappatura dei fenomeni di devianza del territorio o del luogo in cui operano;

2) alle modalità tecniche, metodologie, strumenti di intervento e alle strategie di aiuto e di protezione;

3) ai possibili contesti organizzativi di riferimento quali i servizi sociali di base comunali e distrettuali, i servizi per la tossicodipendenza (SERT), i consultori familiari o, per le realtà metropolitane più complesse, specifici servizi od *équipe* di interventi di strada, con propria sede, strumenti e risorse;

4) allo *status* giuridico, ruolo e trattamento professionale all'interno delle istituzioni pubbliche o degli organismi privati convenzionati;

d) tutelano l'integrità fisica, psichica e la sicurezza personale degli operatori, avvalendosi di tutti i sistemi moderni di segnalazione, controllo, filtro e protezione, ubicati presso i servizi di riferimento;

e) istituiscono allo scopo di cui alla lettera *d)* specifici itinerari di formazione e di aggiornamento, di durata variabile, in collaborazione con le agenzie pubbliche e private di formazione.

ART. 20.

(Funzioni di formazione).

1. Nel rispetto dei ruoli e delle competenze degli altri soggetti istituzionali e della metodologia degli interventi, le giunte regionali si riservano la realizzazione di particolari azioni programmate, gestite dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali, quali:

a) campagne di promozione sociale per la responsabilizzazione delle persone a rischio di abuso e sfruttamento sessuale;

b) campagne di sensibilizzazione e di corresponsabilizzazione di immigrati e di stranieri per la prevenzione sanitaria, mettendo a disposizione dei medesimi particolari opportunità informative e di accesso, nel rispetto dei loro diritti di autonomia e

di libertà, ma anche dei loro doveri di tutela della salute individuale, del gruppo familiare, del gruppo allargato di appartenenza etnica e dell'intera comunità locale ospitante;

c) promozione di specifiche iniziative, in collaborazione con l'agenzia regionale dell'impiego per l'accesso o il rientro nel mercato del lavoro di persone che abbiano abbandonato o siano in procinto di abbandonare la prostituzione.

ART. 21.

(Prevenzione delle professioni a rischio).

1. Per prevenire eventuali pericoli di sfruttamento e di offesa della dignità professionale e morale di persone che operano soprattutto nei settori della moda, del pubblico spettacolo e del tempo libero, o altri settori che risultano meno tutelati sia previdenzialmente che sindacalmente e a rischio, le giunte regionali promuovono associazioni fra lavoratori e operatori e corsi di formazione specifici a tutela della loro professionalità e dignità, nonché, per casi gravi, una adeguata consulenza legale.

ART. 22.

(Funzioni di controllo conoscitivo: istituzione degli osservatori regionali permanenti).

1. Le giunte regionali istituiscono presso i propri dipartimenti per i servizi sociali, l'osservatorio regionale permanente sui fenomeni di abuso e sfruttamento sessuale, di seguito denominato « osservatorio ».

2. L'osservatorio si avvale in particolare del supporto tecnico-scientifico di centri regionali e nazionali di ricerca e dei dati informativi forniti dagli enti locali, dalle aziende sanitarie locali, dagli organismi operanti nel settore e dalle agenzie di informazione.

3. L'osservatorio fornisce alla regione, agli enti locali, alle aziende sanitarie locali, agli organismi operanti nel settore, agli organi di stampa e di informazione:

a) analisi preliminari dei meccanismi migratori, forzati o spontanei, legati a canali o reti informative nazionali o internazionali;

b) dati analitici aggregati e disaggregati per territorio, problematica e gravità sul fenomeno della prostituzione nella regione, con riguardo particolare agli aspetti costitutivi di esso, emergenti o sommersi, delle peculiarità e caratteri, delle ripercussioni sul costume, sul tessuto sociale, sulla qualità della vita e sulle conseguenze nell'ambito sanitario e della diffusione delle malattie infettive a trasmissione sessuale.

4. L'osservatorio inoltre:

a) segnala, attraverso l'analisi di fenomeni sentinella, le aree territoriali e i gruppi sociali di volta in volta maggiormente a rischio;

b) esamina l'efficacia degli interventi realizzati a livello regionale e locale e ne diffonde i risultati;

c) denuncia all'autorità giudiziaria, alle istituzioni locali e alla opinione pubblica regionale qualsiasi tipo di attività editoriale e di informazione che direttamente o indirettamente possa costituire incitamento allo sfruttamento sessuale;

d) raccoglie informazioni e denuncia ai referenti di cui alla lettera *c)* particolari pratiche e forme di abuso, incitazione e sfruttamento sessuale minorile, entro e fuori dei circuiti tradizionali della prostituzione;

e) raccoglie e denuncia eventuali distorsioni riguardanti aspetti sanitari ed epidemiologici;

f) diffonde dati ed informazioni sulle iniziative di prevenzione, tutela e contrasto promosse dalla regione.

CAPO IV

INDIRIZZI GENERALI DI APPLICAZIONE

ART. 23.

(Disposizioni attuative e norme finali).

1. Le giunte regionali, per il tramite dell'assessore competente, provvedono all'attuazione della presente legge, adottando tutti i provvedimenti necessari ed avvalendosi dei dipartimenti interessati, e promuovono i necessari collegamenti con le altre segreterie regionali per le azioni di loro competenza, con particolare riguardo alle campagne di promozione e sensibilizzazione di cui all'articolo 20.

2. L'assessore competente, avvalendosi del nucleo tecnico di cui all'articolo 15, predispone inoltre una relazione annuale sull'attuazione della presente legge, inviandola alla competente commissione consiliare.

3. Le giunte regionali integrano le direttive di attuazione del piano socio-sanitario regionale, con gli eventuali indirizzi ulteriormente necessari per un raccordo fra i princìpi, le finalità, gli obiettivi e gli interventi del piano e quelli stabiliti dalla presente legge.

ART. 24.

(Norma finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DDL13-3741
Lire 1000